

Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2023, n. 8-6836

**Fondazione "Scuola dell'Infanzia di Pancalieri" avente sede nel Comune di Pancalieri (TO). Scioglimento del Consiglio di Amministrazione e nomina del Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 25 cod. civ. e dell'art. 8 co. 1 della L.R. 23/2015.**

A relazione dell'Assessore Marrone:

Premesso che:

- con D.D. n. 80 del 17/04/2003, adottata dall'allora Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale - Direzione regionale Politiche Sociali, è stata riconosciuta l' idoneità all'iscrizione nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche di diritto privato della Fondazione "Scuola dell'Infanzia di Pancalieri" con sede nel Comune di Pancalieri (TO) (nel seguito: Fondazione), già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata "Asilo Infantile di Pancalieri", la quale ultima trae origine da un atto di fondazione posto in essere da un Comitato promotore ed era stata eretta in Ente Morale con R.D. datato 06/05/1875.

Con tale determinazione dirigenziale, inoltre, è stato contestualmente approvato lo statuto proposto dalla Fondazione medesima e tuttora vigente;

- la Fondazione risulta iscritta in data 20/05/2003, al n. 365 del suddetto Registro;

- la Fondazione, ai sensi dell'art. 2 dello statuto vigente, persegue quale scopo istituzionale *"accogliere i bambini di ambo i sessi che vivono nel Comune di Pancalieri, (...), di età compresa tra i tre e i sei anni, e di provvedere all'educazione globale della persona del bambino secondo la visione cristiana della vita. (...)."*;

- la Fondazione, ai sensi dell'art. 6 del sopra citato statuto, è retta *"(...) da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 7 componenti: 4 eletti dal Comune, 2 eletti dall'Assemblea dei Soci; ne fa parte di diritto il Parroco pro tempore della comunità ecclesiale di cui la Scuola fa parte. (...)"*.

Considerato che, in esito all'attività istruttoria svolta dal competente Settore regionale della Direzione Sanità e Welfare, sono emersi i seguenti elementi:

- la Fondazione, in quanto organismo pubblico con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. D del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, è soggetta alla disciplina dell'art. 6, comma 5 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 il quale prevede che *"tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonchè il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti (...)"*;

- lo statuto vigente della Fondazione all'art. 6 prevede un numero di componenti dell'organo di amministrazione superiore a cinque, non avendo tale ente provveduto, ad oggi, ad adeguare il proprio statuto alla disciplina prevista del predetto art. 6, comma 5 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010; elemento da cui consegue una causa di illegittimità del Consiglio di Amministrazione in carica.

Richiamata la D.G.R. 46-5477 del 03/08/2017 con la quale - con riferimento alle I.P.A.B. le cui norme statutarie disciplinanti la composizione degli organi di amministrazione non risultavano conformi alla disciplina di cui all'art. 6, comma 5 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 - era stata delineata una procedura straordinaria da seguirsi e i relativi termini di conclusione per addivenire, tramite la nomina di un Commissario straordinario, al superamento della suddetta irregolarità.

Ritenuto che la Fondazione in argomento - la quale peraltro deriva dal riconoscimento, in via amministrativa, della personalità giuridica di diritto privato della già I.P.A.B. "Asilo Infantile di Pancalieri" - sia soggetta al pari delle I.P.A.B., in quanto organismo pubblico con personalità giuridica di diritto privato, alla disciplina dell'art. 6, comma 5 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 e che, dunque, alla stessa, possa essere applicata, per analogia, la procedura di cui alla D.G.R. 46-5477 del 03/08/2017, volta a consentire, per il tramite di un Commissario straordinario, l'adozione degli opportuni provvedimenti finalizzati a superare le conseguenze determinate dal mancato rispetto della normativa de qua.

Richiamati e ribaditi i seguenti punti della D.G.R. 46-5477 del 03/08/2017:

a) i criteri dell'*iter* procedurale:

- l'attuale Legale Rappresentante della Fondazione o, nel caso di impossibilità di poter procedere alla nomina di quest'ultimo, il di lui sostituto per assenza e/o impedimento da statuto, rappresenta il soggetto maggiormente idoneo ad assicurare l'obiettivo sopra indicato, in considerazione del fatto che la modifica statutaria in argomento implica valutazioni ed accertamenti che per loro natura richiedono un riscontro diretto ed immediato sul territorio ove la Fondazione opera in quanto l'adeguamento potrebbe determinare la necessità di individuare chi tra gli attuali designanti e/o nominanti i membri dell'organo di amministrazione, non debba e/o possa più esercitare tale facoltà;
- a seguito della decadenza dell'intero organo di amministrazione, il nominando Commissario straordinario avrà l'ulteriore e più generale compito di provvedere alla ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione sino all'insediamento del nuovo organo di amministrazione in forza delle nuove disposizioni statutarie;
- stante il carattere straordinario dell'intervento in argomento, lo stesso è limitato alle sole modifiche delle disposizioni dello statuto relative al numero massimo dei componenti dell'organo di amministrazione, nonché delle ulteriori disposizioni statutarie connesse che risulterebbero incoerenti alla luce delle nuove, ad es. norme sui *quorum* deliberativi;
- stante il carattere straordinario dell'intervento in argomento, il termine di presentazione dell'istanza commissariale di modifica statutaria è di 60 giorni dalla decorrenza della presente nomina;

b) i principi di carattere generale cui ispirare l'operato del nominando Commissario straordinario stante la necessità di operare valutazioni in ordine agli enti e/o soggetti nominanti i membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione:

- nel rispetto di quanto dettato dalle tavole fondative nonché dallo statuto vigente, salvaguardia degli eventuali membri di diritto, salvo l'espressa rinuncia a tale prerogativa;
- nel caso di contemporanea nomina e/o designazione operata da più enti pubblici e/o membri di nomina o designazione "privata", riduzione proporzionale del numero di tali soggetti e, qualora ciò non risultasse possibile, riduzione che consenta comunque la possibilità di nomina per tutti gli enti e/o soggetti interessati salva, comunque, l'espressa rinuncia a tale prerogativa;
- qualora la contemporanea presenza di membri di diritto, membri di nomina o designazione "privata" e membri di nomina e/o designazione "pubblica" non consentisse di realizzare quanto sopra previsto, i nuovi criteri di nomina dovranno assicurare all'ente pubblico territorialmente più

prossimo alla Fondazione la nomina di almeno un membro dell'organo di amministrazione, salvo comunque l'espressa rinuncia a tale prerogativa;

c) la valutazione, stante il carattere straordinario dell'intervento e i relativi termini di conclusione, di non corrispondere alcuna indennità di carica al nominando Commissario straordinario salvo il rimborso delle spese sostenute per l'incarico medesimo, da porre a carico del bilancio della Fondazione commissariata.

Vista la L.R. 29 ottobre 2015, n. 23, articolo 8, comma 1, con la quale è stato attuato, in capo alla Regione, il processo di riallocazione di talune funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, anche ai sensi della L.R. 1/2004, indicate in un apposito allegato A), tra le quali, con riferimento alle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, “(...) *controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, (...) compresi lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario*”.

Richiamata la D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 “D.P.R. 10.02.2001, n. 361. Semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private. Procedure e competenze.”, ed, in particolare, il paragrafo “Controllo e Vigilanza” il quale attribuisce alla Giunta la nomina del Commissario straordinario ai sensi dell’art. 25 del cod. civ.

Preso atto:

- della nota prot. 22311/A1421A del 19/04/2023 con la quale il competente Settore regionale, anche a seguito di riunione tecnica tenutasi con la Fondazione in data 12/04/2023, comunicava alla stessa e al Comune di Pancalieri, nel quale la Fondazione ha la propria sede legale, la necessità di avviare la procedura di commissariamento sopra indicata e chiedeva di fornire la documentazione necessaria;

- della documentazione trasmessa dalla Fondazione, datata 19/04/2023 e acquisita al prot. 22797/A1421A del 20/04/2023, tra cui:

a) la dichiarazione del Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione di indisponibilità, a causa di impedimento, ad assumere la carica di Commissario straordinario e la contestuale indicazione del Vice Presidente quale proprio sostituto ad assumere tale incarico, nel rispetto dell'art. 11 dello statuto vigente che prevede “(...) *In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età (...)*”;

b) la dichiarazione di disponibilità del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione - dott. Valerio Ferrero - ad assumere la carica di Commissario straordinario della Fondazione nonché la dichiarazione del medesimo sulla insussistenza di cause di inconfirmità a ricoprire tale incarico presentata ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 2013 e s.m.i..

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra espresse, sciogliere, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. 23/2015, il Consiglio di Amministrazione in carica della Fondazione “Scuola dell'Infanzia di Pancalieri” con sede nel Comune di Pancalieri (TO) e nominare, a titolo gratuito, il dott. Valerio Ferrero quale Commissario straordinario, sino all’insediamento del nuovo organo di amministrazione - da effettuarsi in forza delle nuove disposizioni statutarie secondo i principi e i termini indicati nel presente provvedimento di nomina - e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, affidandogli il mandato di:

- 1) provvedere, per la durata dell'incarico, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;
- 2) entro 60 giorni dalla decorrenza della presente nomina, e nel rispetto dei principi generali dettati dalla D.G.R. 46-5477 del 03/08/2017 e ribaditi in premessa, predisporre e presentare alla Regione l'istanza di approvazione della nuova formulazione dello statuto, le cui disposizioni dovranno essere conformi alla disciplina dell'art. 6, comma 5 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. convertito dalla L. n. 122/2010, per l'approvazione ed iscrizione del medesimo nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche di diritto privato;
- 3) entro 60 giorni dall'iscrizione del nuovo statuto nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche di diritto privato, provvedere all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- 4) provvedere alle eventuali dovute segnalazioni alle competenti Autorità Giudiziarie, sulla base delle risultanze della gestione commissariale.

Precisato che:

- in caso di dimissioni anticipate rispetto alla scadenza del termine del mandato - le quali, in ogni caso, devono essere comunicate, a mezzo di posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 60 giorni al competente Settore regionale - il Commissario straordinario dimissionario rimane investito dei poteri gestori per il tempo necessario a consentire all'Amministrazione regionale di ricostituire un nuovo organo commissariale in ragione dell'esigenza di garantire, in conformità al principio della *prorogatio imperii* di cui all'art. 2385 c.c. che si richiama per analogia, la stabilità e la continuità dell'attività amministrativa, tenuto anche conto del fatto che trattasi di incarico di amministratore straordinario ed unico di un ente operante nell'ambito dell'assistenza socio-educativa;
- il Commissario straordinario - fermo l'onere di trasmettere la documentazione richiesta ai fini di vigilanza, ai sensi della D.G.R. n. 9-4883 del 14/04/2022 - dovrà produrre una relazione in merito allo sviluppo ed esito del proprio mandato da trasmettere al Settore regionale competente.

Dato atto che la competente Direzione regionale - fermo il rispetto di quanto previsto in materia di incompatibilità di incarichi ai sensi del Capo V del D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 - ha acquisito agli atti (prot. 22797/A1421A del 20/04/2023) la disponibilità del dott. Valerio Ferrero nonché la dichiarazione del medesimo, sulla insussistenza di cause di inconferibilità ai sensi dell'art. 20 del citato decreto, debitamente verificata, la quale costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico oggetto della presente deliberazione.

Attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte;

vista la legge n. 6972/1890;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.Lgs. 207/2001;

vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la legge regionale n. 23 del 29/10/2015;

visto l'art. 25 del Cod. Civ.;

vista la D.G.R. 46-5477 del 03/08/2017;

vista la D.G.R. n. 9-4883 del 14/04/2022;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di sciogliere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 23/2015, il Consiglio di Amministrazione in carica della Fondazione "Scuola dell'Infanzia di Pancalieri" con sede nel Comune di Pancalieri (TO);

- di nominare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 23/2015, a titolo gratuito, il dott. Valerio Ferrero quale Commissario straordinario della Fondazione "Scuola dell'Infanzia di Pancalieri", sino all'insediamento del nuovo organo di amministrazione - da effettuarsi in forza delle nuove disposizioni statutarie secondo i principi e i termini indicati nel presente provvedimento di nomina - e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, affidandogli il mandato di:

1) provvedere, per la durata dell'incarico, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;

2) entro 60 giorni dalla decorrenza della presente nomina, e nel rispetto dei principi generali dettati dalla D.G.R. 46-5477 del 03/08/2017 e ribaditi in premessa, predisporre e presentare alla Regione l'istanza di approvazione della nuova formulazione dello statuto, le cui disposizioni dovranno essere conformi alla disciplina dell'art. 6, comma 5 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. convertito dalla L. n. 122/2010, per l'approvazione ed iscrizione del medesimo nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche di diritto privato;

3) entro 60 giorni dall'iscrizione del nuovo statuto nel Registro regionale centralizzato delle persone giuridiche di diritto privato, provvedere all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione;

4) provvedere alle eventuali dovute segnalazioni alle competenti Autorità Giudiziarie, sulla base delle risultanze della gestione commissariale;

- di dare atto che in caso di dimissioni anticipate rispetto alla scadenza del termine del mandato - le quali, in ogni caso, devono essere comunicate, a mezzo di posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 60 giorni al competente Settore regionale - il Commissario straordinario

dimissionario rimane investito dei pieni poteri gestori per il tempo necessario a consentire all'Amministrazione regionale di ricostituire un nuovo organo commissariale;

- di dare atto che il Commissario straordinario, fermo l'onere di trasmettere la documentazione richiesta ai fini di vigilanza, ai sensi della D.G.R. n. 9-4883 del 14/04/2022, dovrà produrre una relazione in merito allo sviluppo ed esito del proprio mandato da trasmettere al Settore regionale competente;

- di dare atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 22, lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)